

IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Guida al patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna

MODULO 3 I rischi e le precauzioni per l'ambiente

UNITÀ 1 Gestione dei rifiuti dei trattamenti

(documento aggiornato al 31/01/2016)



OBIETTIVI


Al termine di questa unità sarai in grado di:

- riconoscere i rischi ambientali connessi con l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- conoscere le misure da adottare per lo stoccaggio, lo smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato dai prodotti fitosanitari nonché delle rimanenze delle miscele contenute nei serbatoi delle macchine irroratrici
- acquisire le necessarie conoscenze per la gestione delle emergenze quali contaminazioni ambientali e accidentali



TEMPI

Per studiare questa unità didattica ti occorrerà un tempo di circa **1 ora**



CONTENUTI

In questa unità didattica affronterai i seguenti argomenti:

- Precauzioni per l'ambiente
- Precauzioni da adottare per la tutela delle acque dall'inquinamento
- Gestione dei rifiuti agricoli
- Gestione della miscela residua e delle acque di lavaggio
- Gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

Precauzioni per l'ambiente

I prodotti fitosanitari purtroppo non agiscono selettivamente solo sugli organismi nocivi, ma si accumulano lungo la cosiddetta catena alimentare. Per esempio, si accumulano nel corpo degli uccelli che si nutrono di insetti, nel corpo degli animali che si nutrono di quegli uccelli e così via, con gravi conseguenze per la loro sopravvivenza. Questo effetto, che raggiunge anche l'uomo, è detto **bioamplificazione**.

I prodotti fitosanitari possono contaminare il suolo, l'aria e le acque superficiali e sotterranee. Questo tipo di inquinamento, che coinvolge anche aree extra-agricole, è detto **inquinamento diffuso dell'ambiente**.

Ad **esempio**, il DDT si è così diffuso nell'ambiente da contaminare persino le regioni polari. Tracce di DDT si sono ritrovate anche nel latte materno. Una volta che un'acqua di pozzo sia stata contaminata da queste sostanze, spesso è pressoché impossibile renderla nuovamente pura.

Studi fatti in provincia di Forlì-Cesena hanno messo in evidenza che, in determinati periodi dell'anno, si sono ritrovate tracce di prodotti fitosanitari nell'aria prelevata in centro città. Nel terreno, con l'accumulo dovuto alla ricaduta durante i trattamenti, si determinano effetti tossici sulla fauna del suolo (lombrichi ecc.) con ripercussioni negative sulla fertilità.

La produzione e la distribuzione dei prodotti fitosanitari richiede inoltre elevati consumi di energia fossile (petrolio) contribuendo ad aggravare il ben noto **effetto serra**.

È chiaro pertanto che i prodotti fitosanitari **devono essere impiegati quando strettamente necessario** per minimizzare i rischi a carico dell'ambiente e della salute umana. Inoltre è necessario adottare le dovute precauzioni sia per lo smaltimento della miscela che rimane inutilizzata al termine del trattamento, sia per la raccolta e lo smaltimento dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari.

Precauzioni da adottare per la tutela delle acque dall'inquinamento

I prodotti fitosanitari possono rappresentare una importante sorgente di inquinamento diffuso per le acque superficiali e sotterranee, inquinamento che si ripercuote sulla qualità delle acque destinate all'impiego domestico e sulla salute degli organismi acquatici. **L'inquinamento diffuso è legato ai fenomeni di percolazione, ruscellamento e deriva.**

Un'ulteriore fonte di inquinamento è di tipo **puntiforme**. Tutte le forme di contaminazione di origine aziendale



RICORDA!

- *I prodotti fitosanitari possono contaminare il suolo, l'aria e le acque superficiali e sotterranee.*



Inquinamento puntiforme del terreno per smaltimento della miscela residua. (Foto Cons. Fito. Parma)

comprese le scorrette pratiche agricole, sono definite contaminazioni ambientali di tipo puntiforme. Si tratta di incidenti, conservazione o impieghi non corretti dei prodotti fitosanitari, inadeguate modalità di preparazione della miscela ecc..



Contaminazione delle acque

Alcuni studi effettuati in Gran Bretagna hanno evidenziato che circa il 50% della contaminazione delle acque superficiali è dovuto a una non corretta gestione delle eventuali miscele avanzate al termine dei trattamenti o delle acque inquinate che si producono durante il lavaggio degli atomizzatori o di altre attrezzature al termine del trattamento fitosanitario. In particolare da tale studio è emerso che, partendo da una dose di sostanza attiva di 2,5 kg/ha, in media 7 grammi di s.a. finiscono nelle acque di falda e che circa il 30% di tale quantitativo proviene dal lavaggio delle irroratrici. Tutto ciò a seguito del fatto che l'area adibita a questa operazione è generalmente sempre la medesima e risulta caratterizzata da una ridotta superficie (10-20 mq).

Le contaminazioni puntiformi sono caratterizzate dal fatto che **il contatto tra il prodotto fitosanitario e l'ambiente avviene su una superficie limitata, ma a concentrazioni superiori** rispetto alla contaminazione diffusa.

Pertanto, al fine di ridurre ulteriormente i possibili rischi per l'uomo e per l'ambiente, i prodotti fitosanitari vanno impiegati quando servono e nelle quantità necessarie, prevedendo una corretta e adeguata gestione di tutte le fasi operative, da quelle iniziali relative al trasporto, stoccaggio e preparazione della miscela a quelle finali di gestione dei prodotti residui del trattamento.

Queste perdite possono essere in parte evitate adottando le soluzioni descritte in questa guida e possono ridurre il fenomeno dell'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari.

Gestione dei rifiuti agricoli

La normativa in materia di rifiuti in generale, e di rifiuti agricoli in particolare, è in costante evoluzione. I contenuti del presente modulo riportano la disciplina vigente alla data di stesura.

Gestione dei rifiuti agricoli speciali pericolosi

Le opzioni per la gestione dei rifiuti agricoli speciali pericolosi sono le seguenti.

- ✓ **caso A:** il produttore (imprenditore agricolo) **può far**



I contenitori vuoti rappresentano una fonte di inquinamento e di pericolo (Foto Cons. Fito. Parma)

ritirare i propri rifiuti pericolosi da un trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali che si incarica di avviarli a corretto trattamento;

- ✓ **caso B:** il produttore **può effettuare il trasporto dei propri rifiuti pericolosi a impianti di trattamento.** A tal fine **deve iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.** Se i quantitativi di rifiuti pericolosi trasportati non eccedono i 30 kg o 30 l al giorno e le operazioni di trasporto costituiscono parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa da cui i rifiuti sono prodotti, l'iscrizione segue una procedura "semplificata" (senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di 50 Euro). Se invece i quantitativi trasportati eccedono i limiti sopra indicati, l'imprenditore agricolo è tenuto all'iscrizione "ordinaria" (con obbligo di rilascio di garanzie finanziarie e costi ben più alti). Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale in cui ha sede l'impresa per conferirli nell'ambito del circuito organizzato di raccolta cui hanno aderito. Per ogni trasporto il produttore deve compilare e avere con sé il **Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)**;
- ✓ **caso C:** il produttore **può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola,** anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e che la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km. Trattandosi di "movimentazione" e non di "trasporto", non occorre FIR né iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A partire dal deposito temporaneo i rifiuti possono essere avviati a recupero o smaltimento (da un trasportatore regolarmente abilitato come nel caso A ovvero dal produttore stesso come nel caso B) ma non a un ulteriore deposito temporaneo;
- ✓ **caso D:** il produttore **può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui il produttore stesso sia socio,** anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo presso il suddetto sito. Trattandosi di "movimentazione" e non di "trasporto", non occorre FIR né iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A partire dal deposito temporaneo i rifiuti possono essere avviati a recupero o smaltimento (da un trasportatore regolarmente abilitato come nel caso A ovvero dal produttore stesso come nel caso B) ma



I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari sono rifiuti speciali pericolosi e non vanno abbandonati nell'ambiente (Foto C. Govoni)

non a un ulteriore deposito temporaneo.

In tutti i casi che precedono il produttore adempie all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione per tre anni del FIR, oppure della scheda SISTRI, oppure del documento di conferimento rilasciato nell'ambito di un "circuito organizzato di raccolta".

Gli imprenditori agricoli possono delegare alla tenuta e alla compilazione del FIR la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo (con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del FIR nei casi in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio).

I produttori con volume di affari annuo superiore a 8.000 Euro sono altresì tenuti a effettuare la comunicazione annuale al Catasto Rifiuti con il MUD.

Infine, in tutti i casi che precedono vige l'obbligo di rispettare le norme ADR relative al trasporto su strada di merci pericolose. Tale obbligo è in capo al trasportatore nel caso A, al produttore in tutti gli altri casi.

Gestione e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi

Le opzioni per la gestione dei rifiuti agricoli speciali non pericolosi sono le seguenti.

- ✓ **caso E:** il produttore (imprenditore agricolo) **può far ritirare i propri rifiuti non pericolosi da un trasportatore iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** che si incarica di avviarli a corretto trattamento;
- ✓ **caso F:** il produttore **può effettuare il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi a impianti di trattamento.** A tal fine **deve iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** seguendo una procedura "semplificata" (senza garanzie finanziarie e previo il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di 50 Euro). Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo gli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti all'interno del territorio provinciale o regionale in cui ha sede l'impresa per conferirli nell'ambito del circuito organizzato di raccolta cui hanno aderito. Per ogni trasporto il produttore deve compilare e avere con sé il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR);
- ✓ **caso G:** il produttore **può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti tra fondi appartenenti alla stessa azienda agricola,** anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e che la distanza tra i fondi

non sia superiore a 10 km. Trattandosi di "movimentazione" e non di "trasporto", non occorre FIR né iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A partire dal deposito temporaneo i rifiuti possono essere avviati a recupero o smaltimento (da un trasportatore regolarmente abilitato come nel caso E ovvero dal produttore stesso come nel caso F) ma non a un ulteriore deposito temporaneo;

- ✓ **caso H:** il produttore **può effettuare la movimentazione dei propri rifiuti dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui il produttore stesso sia socio**, anche utilizzando strade pubbliche. Tale movimentazione non è considerata trasporto a condizione che essa sia finalizzata unicamente alla messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo presso il suddetto sito. Trattandosi di "movimentazione" e non di "trasporto", non occorre FIR né iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A partire dal deposito temporaneo i rifiuti possono essere avviati a recupero o smaltimento (da un trasportatore regolarmente abilitato come nel caso E ovvero dal produttore stesso come nel caso F) ma non a un ulteriore deposito temporaneo.

Gli imprenditori agricoli che producono soltanto rifiuti non pericolosi (e non anche rifiuti pericolosi) non hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e scarico né di effettuare la comunicazione annuale al Catasto Rifiuti con il MUD.

Gli imprenditori agricoli possono delegare alla tenuta e alla compilazione del FIR la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo (con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del FIR nei casi in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio).

Cos'è il deposito temporaneo?

È un luogo che il produttore destina al raggruppamento dei rifiuti e al loro deposito preliminare alla raccolta ai fini del successivo trasporto in un impianto di trattamento, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004 devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2. i rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle seguenti modalità, a scelta del produttore:

- a) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - b) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata superiore all'anno;
3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esse contenute;
 4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo può essere realizzato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.

Per gli imprenditori agricoli, il deposito temporaneo può essere realizzato **anche** presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui gli stessi sono soci.

Se effettuato nel rispetto delle condizioni sopra citate e in quanto preliminare alla raccolta, **il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione ambientale.**

Cos'è un circuito organizzato di raccolta?

È un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti (ad esempio i rifiuti agricoli) organizzato sulla base di un **accordo di programma** o una **convenzione-quadro** stipulati tra Pubblica Amministrazione, associazioni di categoria e imprese di gestione dei rifiuti. L'adesione al circuito organizzato di raccolta da parte del singolo produttore (ad esempio da parte dell'imprenditore agricolo) garantisce a quest'ultimo una serie di semplificazioni amministrative nella gestione dei propri rifiuti: tale adesione è facoltativa e si perfeziona attraverso la stipula di un contratto di servizio tra produttore e impresa di gestione dei rifiuti in attuazione dell'accordo di programma o della convenzione-quadro. La possibilità per gli aderenti di compilare un "documento di conferimento" in luogo del FIR per il trasporto dei propri rifiuti e un elenco degli impianti presso i quali gli aderenti possono conferire i propri rifiuti rappresentano i contenuti più frequenti di un accordo di programma o di una convenzione-quadro istitutivi di un circuito organizzato di raccolta per i rifiuti agricoli.

Gestione della miscela residua e delle acque di lavaggio

È importante **evitare che nella macchina irroratrice resti una parte di miscela inutilizzata**. Nel caso ciò si verifici, tale miscela può essere distribuita su altre colture per le quali il prodotto fitosanitario è autorizzato purché tale impiego sia compatibile con le indicazioni riportate in etichetta. Nell'eventuale impossibilità di tale utilizzo, i residui e le acque di lavaggio devono essere raccolti e conservati in attesa di essere conferiti (o ritirati) per il successivo trattamento.

La miscela residua e le acque di lavaggio delle attrezzature sono da considerarsi **rifiuti speciali pericolosi** e pertanto non possono essere immessi direttamente in fognatura o in un corpo idrico ricettore ma **vanno conferiti a (o ritirati da) trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** per essere correttamente trattati secondo le procedure definite dalla vigente normativa.

Gestione dei contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari

L'onere per la raccolta e la gestione dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, in base a quanto dispone il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), **è a carico di chi ne ha utilizzato il contenuto**: tali contenitori, in quanto non più utilizzati o utilizzabili, sono infatti da considerarsi rifiuti.

I contenitori vuoti che contengono ancora residui di prodotti fitosanitari sono classificati **rifiuti speciali pericolosi** e come tali vanno gestiti.

La **bonifica dei contenitori** prima della raccolta rende meno onerosa la successiva gestione di tali rifiuti garantendo al contempo la tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e degli stessi utilizzatori.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 1251/2012 individua le corrette procedure di bonifica come segue:

1. **lavaggio manuale con acqua** del contenitore vuoto per rimuovere la massima quantità possibile di prodotto. Si deve immettere nel contenitore un quantitativo di acqua pulita pari al 20% del suo volume, chiudere ermeticamente il contenitore ed eseguire non meno di 15 inversioni complete. Il contenitore va quindi aperto, svuotato e fatto sgocciolare per circa 30 secondi. L'intera procedura deve essere **ripetuta 3 volte** per ogni contenitore, che va poi pulito esternamente ove necessario. Il residuo liquido del lavaggio va utilizzato soltanto nella miscela del prodotto fitosanitario. Qualora l'utilizzo delle acque di lavaggio non fosse possibile, esse vanno gestite



RICORDA!

- *Il residuo liquido del lavaggio va utilizzato soltanto nella miscela del prodotto fitosanitario.*
- *Una volta svuotati del loro contenuto, i contenitori dei prodotti fitosanitari non debbono essere riutilizzati per nessun motivo. Tali contenitori possono determinare dei rischi come l'intossicazione di chi viene a contatto con essi e l'inquinamento delle acque e del suolo.*
- *I contenitori vuoti che contengono ancora residui di prodotti fitosanitari e i prodotti fitosanitari non più utilizzabili sono classificati rifiuti pericolosi e come tali vanno gestiti.*
- *Il lavaggio manuale con acqua del contenitore vuoto per rimuovere la massima quantità possibile di prodotto si considera idoneo se avviene mediante almeno tre risciacqui consecutivi.*

come rifiuti liquidi speciali pericolosi. Va intesa come assimilato al lavaggio manuale la pulizia accurata di contenitori che abbiano contenuto prodotti fitosanitari che non vanno miscelati con acqua ai fini della distribuzione in campo (quali prodotti fitosanitari da distribuire in polveri o granuli). In questi casi il contenitore andrà adeguatamente aperto e accuratamente svuotato per assicurare il maggior allontanamento possibile del prodotto fitosanitario, il quale deve comunque essere impiegato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti;

2. **lavaggio meccanico con acqua** ricorrendo a una delle attrezzature disponibili sul mercato. Occorre in ogni caso verificare che siano garantiti una portata d'acqua di almeno 4,5 litri al minuto, una pressione di lavaggio di almeno 3 bar, un tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e un tempo di sgocciolamento di almeno 30 secondi.

Durante la bonifica l'operatore deve utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Una volta bonificati nel rispetto delle procedure sopra descritte, i contenitori vuoti sono considerati **rifiuti speciali non pericolosi**.

I contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari, prima o dopo la bonifica, **non devono essere riutilizzati per nessun motivo**. Non vanno conferiti nei cassonetti per i rifiuti urbani. **È vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente**.

In attesa del conferimento o del ritiro, è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie. Questi recipienti possono rappresentare non solo causa di inquinamento, ma anche un pericolo per le persone.

Gestione dei rifiuti e rapporti col SISTRI

A partire dal dicembre 2009 è stato introdotto con successivi provvedimenti normativi un sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI. La piena operatività di tale sistema è stata più volte rinviata.

L'iscrizione al SISTRI è **obbligatoria per le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti**, escluse, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta. Gli imprenditori agricoli esclusi dall'obbligo di iscrizione possono comunque iscriversi al SISTRI su base volontaria.

In base a recenti disposizioni normative (D.L. 210/2015), è prorogato fino al 31 dicembre 2016 il periodo del cosiddetto **"doppio binario"** in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono adempiere a pena di sanzioni **anche** agli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico e scarico, FIR, MUD). Sono sospese fino al 31 dicembre 2016 le sanzioni per le violazioni del



RICORDA!

- *I contenitori dei prodotti fitosanitari non vanno conferiti nei normali cassonetti per i rifiuti urbani. È vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente.*
- *In attesa del conferimento, è necessario conservare i contenitori in un luogo accessibile soltanto agli addetti ai lavori e riparato dalle intemperie.*



È assolutamente vietato interrare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari (Foto G. Svampa)

tracciamento SISTRI, ma non quelle per l'omessa iscrizione e il pagamento del relativo contributo.

Gli imprenditori agricoli che non hanno aderito al SISTRI su base volontaria restano soggetti agli obblighi di tracciamento tradizionale dei rifiuti (registri di carico e scarico, FIR, MUD).



RISPONDI ALLE DOMANDE

Segna le risposte e poi controlla il risultato nel documento SOLUZIONI AI TEST

- 175. L'impiego dei prodotti fitosanitari può causare danni all'ambiente?**
- a) no, se il prodotto non è molto tossico
 - b) sì, può contaminare il suolo, l'aria, le acque superficiali e sotterranee
 - c) no, se in azienda non vi sono corpi idrici superficiali
- 176. Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari possono essere utilizzati per altri scopi?**
- a) sì, solo quelli dei prodotti meno pericolosi
 - b) no, mai
 - c) sì purché non siano adibiti a contenere sostanze alimentari
- 177. I contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani?**
- a) sì
 - b) no
 - c) solo nei Comuni dove sono presenti gli inceneritori
- 178. È consentito abbandonare o disperdere i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?**
- a) no, in nessun caso
 - b) sì, ma solo in attesa di interrarli
 - c) sì, purché lontano da sorgenti o corsi d'acqua
- 179. I contenitori dei prodotti fitosanitari dopo l'uso debbono essere:**
- a) puliti e riutilizzati per altri scopi
 - b) sotterrati in luogo lontano dall'abitazione
 - c) bonificati e custoditi in luogo non accessibile ai non addetti ai lavori, in attesa di essere conferiti o ritirati per il loro trattamento
- 180. Quali rischi possono provenire dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?**
- a) nessuno, se il contenitore è di materiale non infiammabile
 - b) intossicazioni a chi viene in contatto con essi e inquinamento delle acque e del suolo
 - c) solo un deturpamento del paesaggio
- 181. Cosa occorre fare dei recipienti vuoti dei prodotti fitosanitari?**
- a) buttarli nelle immondizie avvisando l'azienda municipale dell'igiene urbana
 - b) distruggerli, bruciandoli o interrandoli, e darne comunicazione all'Unità Sanitaria Locale e all'ARPA
 - c) bonificarli e conferirli ai depositi appositamente attrezzati

- 182. Come devono essere gestiti i contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati?**
- a) immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani
 - b) conferiti a, o ritirati, da trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
 - c) sotterrati in luoghi isolati
- 183. I prodotti fitosanitari non più utilizzabili come devono essere gestiti?**
- a) sotterrandoli in un luogo lontano da abitazioni
 - b) conferendoli a, o facendoli ritirare, da trasportatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
 - c) riversandoli nel corso d'acqua più vicino
- 184. Quale tra quelli elencati è un corretto modo di bonificare i contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?**
- a) almeno tre risciacqui consecutivi con acqua
 - b) svuotare accuratamente il contenitore versando tutto il prodotto fitosanitario nel mezzo irrorante e avvitare bene il tappo
 - c) almeno un risciacquo con acqua
- 185. Cosa occorre fare dell'acqua di lavaggio derivante dalla bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?**
- a) deve essere scaricata per terra, avendo cura di non bagnarsi con eventuali schizzi
 - b) deve essere versata nella miscela preparata per effettuare il trattamento
 - c) è possibile scaricarla in fognatura